

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2012.26

Decisione del 31 maggio 2012 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Francioli,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Edy Grignola,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

Fatti:

- A.** Il 6 marzo 2009 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l'esistenza, presso la Banca B. AG, Zurigo, delle relazioni bancarie n. 1 intestata alla C. Holding Corporation, Panama - di cui D. è avente diritto economico (in seguito: ADE) - della relazione n. 2 intestata alla E. Corp., Panama - di cui ADE è F. - e della relazione n. 3 intestata alla G. Corporation, Panama, relazione quest'ultima di cui è ADE A., figlio dell'attuale Presidente della Repubblica Z. Nella comunicazione MROS veniva ipotizzato che sui summenzionati conti sarebbero transitati e confluiti – attraverso l'interposizione di diverse società di diritto estero – ingenti valori in provenienza dalla società di diritto spagnolo H. SA, Madrid, la quale avrebbe stipulato importanti accordi con la Repubblica Z. per l'edificazione di opere pubbliche.
- B.** Il 9 marzo 2009 il MPC ha avviato un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP nei confronti di A. (e altri), essendo a suo parere ipotizzabile che i valori patrimoniali confluiti sulle relazioni oggetto di segnalazione MROS fossero di origine criminale in quanto provento di attività corruttive effettuate a danno dello Stato Z. da parte della H. SA, Madrid, ed in favore di A., al fine di ottenere la sottoscrizione di contratti con la Repubblica Z. o altri indebiti vantaggi. Nell'ambito di tale procedura, il MPC ha ordinato il sequestro delle suddette tre relazioni bancarie, del conto n. 4 presso la banca I., Lugano, intestato alla J. Holdings Co Limited, Nicosia, di cui ADE è D., nonché la perquisizione domiciliare nei confronti di D., di F., della società K. AG, Zugo, e della fiduciaria L. SA, Lugano, la quale gestiva fiduciariamente le relazioni oggetto di segnalazione.
- C.** In data 23 giugno 2009 il MROS ha completato la sua comunicazione del 6 marzo precedente segnalando l'esistenza di una procedura condotta dal Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) spagnolo nei confronti della H. SA, Madrid, relativamente a pagamenti indebiti a cittadini Z.
- D.** Ritenuto il preavviso negativo formulato dal Dipartimento federale degli affari esteri (in seguito: DFAE) in merito alla praticabilità ed agli esiti di una commissione rogatoria alla Z., il 17 luglio 2009 il MPC ha inoltrato una richiesta rogatoria alle autorità spagnole, completata il 4 dicembre successivo, fina-

lizzata a verificare la natura dei legami contrattuali tra la società H. SA, Madrid, ed i suoi dirigenti da un lato, e A. e le società a lui riconducibili dall'altro.

- E.** Con ordinanza del 24 maggio 2011, confermata su ricorso, le autorità spagnole non hanno dato seguito per mancanza di prove all'istruzione riferita alla fattispecie connessa al procedimento elvetico.

In considerazione degli esiti dell'istruttoria sia in Svizzera che in Spagna ed in assenza di prove concrete attestanti il presunto agire illecito di A., in data 14 novembre 2011 il MPC ha notificato alle parti la chiusura dell'istruzione, invitandole a presentare entro un termine di 10 giorni eventuali pretese risarcitorie ai sensi degli art. 429 e segg. CPP.

- F.** In data 14 dicembre 2011 A. ha presentato una richiesta di indennizzo per complessivi fr. 230'607.87, composta da fr. 5'671.15 di spese, fr. 146'100.-- per le spese di patrocinio, EUR 58'662.87 a titolo di spese legali per il procedimento in Spagna e fr. 8'000.-- per il tempo personalmente impiegato per la sua difesa. Il patrocinatore ha inoltre chiesto un'ulteriore importo di fr. 125'000.-- riferito alla rappresentanza nel procedimento in oggetto delle persone informate sui fatti.

- G.** Con decreto del 9 febbraio 2012 (v. act. 1.1), il MPC ha abbandonato ai sensi degli art. 319 e segg. CPP il procedimento penale aperto nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro.

Per quanto attiene alla richiesta di indennità formulata dall'interessato, l'autorità federale non riconosce alcun indennizzo per il lavoro svolto dal patrocinatore in favore delle persone informate sui fatti e per il procedimento condotto in Spagna, benché connesso alla fattispecie indagata nell'ambito dell'inchiesta federale. Tenuto conto dell'attività non particolarmente impegnativa svolta dal legale e dei principi di cui all'art. 12 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), il MPC riconosce a A. un'indennità di fr. 7'700.-- (pari a 35 ore a fr. 220.--/ora). Esso rileva in particolare che il tempo dedicato al patrocinio delle persone informate sui fatti, non essendo direttamente connesso alla difesa di A., non può essere computato e che tutti i costi inerenti ai procedimenti ricorsuali che hanno coinvolto l'interessato esulano dall'indennità di risarcimento richiesta. Per gli stessi motivi, l'autorità federale gli riconosce un'indennità ridotta di fr. 300.-- a titolo di spese. In conclusione, il MPC propone all'interessato un indennizzo totale di fr. 8'640.-- (IVA inclusa).

- H.** Con reclamo del 23 febbraio 2012 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l'annullamento (v. act. 1). L'insorgente abbandona in primo luogo la sua richiesta di indennizzo delle spese legali pagate ai difensori spagnoli. Egli sostiene che, tenuto conto dell'importanza e della complessità della fattispecie, in particolare delle sue implicazioni internazionali che hanno reso necessario l'esame di una grossa mole di documenti in diverse lingue e molteplici contatti in particolare con le autorità e gli avvocati spagnoli, della sua rilevanza economica, nonché della posizione personale rivestita dal suo patrocinato, l'applicazione di una tariffa oraria di fr. 400.-- è del tutto congrua e il dispendio orario esposto nella parcella dal suo legale giustificato (v. act. 3.1). A. afferma poi che la presenza del suo patrocinatore agli interrogatori delle persone informate sui fatti è necessaria, precisando inoltre che i costi per la difesa correlati alle procedure ricorsuali, in rapporto di causalità naturale ed adeguata con l'inchiesta del MPC e tutt'altro che temerari, devono essere riconosciuti. Il reclamante accetta inoltre una riduzione delle sue spese vive a un importo forfettario di fr. 3'000.--, ribadendo infine la sua pretesa di fr. 8'000.-- (20 ore a fr. 400.--/h) per il tempo impiegato per le necessità della sua difesa. In conclusione, egli postula il riconoscimento di un indennizzo di fr. 171'945.-- in via principale e di fr. 143'665.75 in via subordinata.
- I.** Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2012, il MPC ha chiesto, nella misura della sua ammissibilità, la reiezione integrale del reclamo (v. act. 6). Esso ribadisce che non sussistono motivi particolari tali da considerare il caso particolarmente complesso e giustificare così un cambiamento della tariffa oraria di fr. 230.-- adottata recentemente dal Tribunale penale federale (v. BB.2012.2), precisando nel contempo che il legale ha partecipato agli interrogatori delle persone informate sui fatti in qualità di loro patrocinatore, di modo che non deve essere riconosciuta alcuna indennità a questo titolo al reclamante ai sensi dell'art. 429 CPP. L'autorità federale sostiene che, secondo costante giurisprudenza, i procedimenti ricorsuali sono indipendenti rispetto alle inchieste preliminari e all'istruzione, di modo che i relativi costi non possono essere presi in considerazione nel calcolo dell'indennità di risarcimento. Essa ha poi ribadito il riconoscimento di un'indennità di fr. 300.-- a titolo di spese, sostenendo infine che il reclamante non ha comprovato e quantificato il tempo dedicato agli atti procedurali, di modo che egli non può beneficiare di alcun indennizzo a questo titolo. Conformandosi alla nuova indennità oraria riconosciuta dallo scrivente Tribunale (da fr. 220.-- a fr. 230.--), il MPC riconosce a A. un indennizzo totale di fr. 9'018.-- (IVA inclusa).
- J.** Con memoriale di replica del 16 aprile 2012, il reclamante si è sostanzialmente riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).

- K. Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

- 1.1.** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 137 I 371 consid. 1; 134 II 272 consid. 1.1; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 571 consid. 1; v. più ampiamente art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 e seg.).

- 1.2.** Interposto tempestivamente contro la decisione di abbandono del MPC del 9 febbraio 2012, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

- 1.3.** Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

- 2.** Nel suo reclamo del 23 febbraio 2012 (v. act. 1 pag. 10-11), A. postula in via principale una richiesta di indennizzo per le spese di difesa di complessivi fr. 171'945.-- (fr. 4'634.40. di spese + fr. 1'036.75 di trasferte + fr. 30.-- per autentiche + fr. 146'100.-- di onorari + fr. 12'144.-- di IVA [tasso dell'8%] + fr.

8'000.-- per il tempo personalmente impiegato per la sua difesa), secondo la nota di onorario allestita dal suo legale avv. Edy Grignola (v. act. 3.1). Subordinatamente egli chiede un risarcimento di fr. 143'665.75 (fr. 3'000.-- di spese + fr. 1'036.75 di trasferte + fr. 121'580.-- di onorari + fr. 10'049.-- di IVA [tasso dell'8%] + fr. 8'000.-- per il tempo personalmente impiegato per la sua difesa).

Preliminarmente, si sottolinea come nel suo gravame (v. act. 1 pag. 4) l'insorgente abbia abbandonato la richiesta di indennizzo delle spese legali pagate ai difensori spagnoli pari a EUR 58'662.87, nonché la pretesa di fr. 125'000.-- riferita alla rappresentanza delle persone informate sui fatti, rivendicazioni da esso formulate nella sua richiesta di indennizzo del 14 dicembre 2011 e che quindi esulano dall'oggetto della presente decisione.

- 2.1.** Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nella fattispecie risulta che l'insorgente non ha provocato in maniera illecita l'apertura del procedimento penale, non ne ha ostacolato lo svolgimento e che l'autorità federale ha abbandonato il procedimento nei suoi confronti, di modo che egli ha diritto alla menzionata indennità.

Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 let. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell'imputato, allorché la presenza di un patrocinatore era necessaria giusta l'art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un'accurata ponderazione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005 sull'unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329, e GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, Art. 429 CPP n. 4, in cui la legge fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; decisione del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).

La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 consid. 3a).

2.2. Per quanto attiene le spese di patrocinio, A. postula in via principale il riconoscimento di un dispendio di 365.25 ore per un onorario di fr. 146'100.-- (365.25 x fr. 400.-- IVA esclusa) e, subordinatamente, di 303.95 ore corrispondente ad una remunerazione di fr. 121'580.-- (303.95 x fr. 400.-- IVA esclusa), relativi allo studio degli atti, colloqui telefonici e personali, corrispondenza varia, partecipazione ad atti istruttori, redazione di atti e ricorsi, scambi di e-mail tra l'avvocato il cliente e le autorità, etc., secondo la nota dettagliata allestita dal legale (v. act. 3.1.).

2.2.1. In primo luogo il reclamante, vista l'asserita complessità della fattispecie, in particolare le sue implicazioni internazionali, la grossa mole di documenti in diverse lingue, la lunga durata della procedura e i particolari problemi giuridici a cui si sarebbe trovato confrontato, si prevale di una tariffa oraria di fr. 400.-- (v. act. 1 pag. 4-6). L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--. La remunerazione oraria di fr. 400.-- esposta dal difensore supera pertanto nettamente gli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nelle procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Ora, giova rilevare che la complessità di una fattispecie, soprattutto le presunte difficoltà di carattere giuridico tocchino in modo particolare le autorità inquirenti: i fatti rimproverati al singolo imputato non sono necessariamente complessi e difficili. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considerazione nel quadro della determinazione dell'indennità oraria (v. BB.2011.32 consid. 3.2). Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle natura e delle caratteristiche della fattispecie, l'aumento della tariffa oraria a fr. 400.-- richiesta dal reclamante è eccessiva. Si giustifica al contrario il riconoscimento di un'indennità oraria di fr. 230.--, importo recentemente adeguato dalla Corte dei reclami penali (v. BB.2012.2 consid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere confermata.

2.2.2. Per quel che concerne il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l'avv. Edy Grignola per la difesa del suo assistito bisogna distinguere diversi aspetti della sua attività.

2.2.2.1. Nella nota di onorario presentata dal reclamante figurano in primo luogo attività svolte dall'avv. Grignola in suo favore durante l'inchiesta preliminare e l'istruzione preparatoria nel quadro delle procedure ricorsuali BB.2011.10-11 davanti allo scrivente Tribunale e 1B_333/2011 dinanzi al Tribunale federale.

Ora, per costante giurisprudenza desunta dall'applicazione dell'art. 122 della previgente Procedura penale federale - i cui principi sono stati ripresi negli art. 429 e segg. CPP - i procedimenti ricorsuali sono ritenuti essere indipendenti per rapporto alle inchieste preliminari e all'istruzione ed i costi ad essi

relativi sono già regolati nelle sentenze delle autorità di ricorso (v. BK.2009.2 consid. 2.4 e BK.2010.5 consid. 3.7). In quanto riferiti a tali procedure, tutti i costi connessi che A. ha sopportato, pari a fr. 24'520.-- (61,3 ore x fr. 400.--, v. act. 1 pag. 9) non possono essere presi in considerazione nel calcolo della presente richiesta di indennizzo.

2.2.2.2. Dall'analisi della nota professionale si evince inoltre che nell'onorario relativo al patrocinio dell'imputato è stato inserito il tempo dedicato alla rappresentanza di terze persone informate sui fatti. Giova rammentare che l'indennità riconosciuta giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP riveste carattere personale e trova giustificazione nel danno patito direttamente e personalmente dall'imputato in relazione all'avvio nei suoi confronti di un procedimento federale in seguito concluso con un decreto di abbandono. Come rettamente indicato dal MPC nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 6-7), l'attività di patrocinio svolta da Edy Grignola in favore delle persone informate sui fatti non sono direttamente connesse alla difesa di A. e non possono quindi essere riconosciute.

Un'attenta valutazione della nota professionale agli atti permette infatti di constatare come l'avv. Edy Grignola abbia intrattenuto fitte e costanti relazioni (epistolari, telefoniche, elettroniche e personali) con le persone informate sui fatti, attività che vanno ben oltre a quanto indicato dal reclamante e inerente ai soli interrogatori degli stessi (v. act. 1 pag. 7-8). Ora, dei contatti tanto assidui e frequenti lasciano presagire che il legale è intervenuto nella fattispecie anche a titolo di patrocinatore delle persone informate sui fatti e non unicamente ai fini di una più efficace difesa di A.. Tutto sommato, tenuto conto di quanto esposto, della natura, della durata e dell'esito del procedimento, nonché del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti, la scrivente autorità ritiene che una riduzione di 1/2 del dispendio orario esposto appare ragionevole e compatibile con la necessaria attività espletata dal legale nella difesa del suo assistito.

In definitiva, il dispendio orario esposto nella parcella dell'avv. Grignola deve essere ridotto da 303,95 ore (365.25 – 61,3; v. consid. 2.2.2.1 "supra") a 151.975 ore. Al reclamante è quindi riconosciuta un'indennità a titolo di onorario pari a fr. 34'954.25 (151.975 x fr. 230.--).

2.3. A. postula poi il rimborso di fr. 1'036.75 corrispondenti a due viaggi effettuati a Ginevra in data 19 gennaio 2011, rispettivamente il 12 marzo seguente a Madrid, dove il suo legale si è trattenuto per tre giorni (v. dettaglio act. 3.1). Se per la trasferta in Spagna il reclamante indica la necessità per il suo legale di esaminare la documentazione che si stava raccogliendo nel procedimento iberico e risulta pertanto del tutto legittima, egli non fornisce alcuna informazione in merito al soggiorno ginevrino, per il quale non ha pertanto dirit-

to ad alcuna indennità. Nella fattispecie, l'interessato non ha fornito alcuna distinta delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute durante il soggiorno del suo patrocinatore in Spagna. Alla luce di quanto esposto e sulla base di quanto previsto dall'art. 13 cpv. 2 lett. b-d RSPPF all'insorgente viene riconosciuta un'indennità forfettaria di fr. 500.--.

- 2.4.** Per quanto concerne le spese di cancelleria, il reclamante ha ridotto le proprie pretese iniziali pari a fr. 4'634.40 di circa 1/3 chiedendo il rimborso di un importo complessivo di fr. 3'000.-- (v. act. 1 pag. 10). In casu, per i medesimi motivi già ritenuti ai consid. 2.2-2.3 "*supra*", è giustificata una riduzione dell'importo inizialmente richiesto ad una somma globale di fr. 2'000.--, a cui si aggiungono fr. 30.-- per due autentiche, per un totale di fr. 2'030.--.
- 2.5.** A. postula infine il versamento di un'indennità di fr. 8'000.-- (20 ore x fr. 400.-) a titolo di risarcimento per il tempo da esso dedicato alla propria difesa. In primo luogo, giova rilevare come l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP preveda unicamente il versamento di un'indennità per i costi sostenuti dall'imputato prosciolti in relazione all'attività svolta dal suo patrocinatore e non per il tempo da esso dedicato alla propria difesa, questione che esula perciò da quanto previsto dalla legge. L'interessato non ha inoltre quantificato e comprovato il presunto tempo dedicato agli atti procedurali e non si è nemmeno presentato al proprio interrogatorio in Svizzera, di modo che egli non può esigere il riconoscimento di un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. La pretesa del reclamante non può pertanto trovare accoglimento.
- 3.** Alla luce di quanto esposto, il MPC verserà a A. un importo complessivo di fr. 37'484.25 (fr. 34'954.25 di onorario + fr. 500.-- di spese di trasferta e fr. 2'030.-- di spese di cancelleria), esente di IVA in quanto il reclamante è domiciliato all'estero (v. Info IVA 18 concernente il settore avvocati e notai del gennaio 2010, cifra. 2.1), a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all'avvio del procedimento penale nei suoi confronti. A ciò si aggiungono degli interessi del 5% annuo a far tempo dal 24 agosto 2010 (data mediana delle indagini).
- 4.** In conclusione, il reclamo è parzialmente accolto. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, considerato il basso grado di accoglimento del reclamo presentato (circa 1/3), viene posta a carico di A. una tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF. L'insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato eserci-

zio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei re- clami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memo- ria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del grado di soccombenza e dell'attività presu- mibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l'art. 75 cpv. 1 LOAP.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
2. La richiesta di indennizzo per spese derivanti dal patrocinio legale è parzialmente accolta. Di conseguenza, il MPC verserà al reclamante un importo complessivo di fr. 37'484.25, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 24 agosto 2010.
3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.-- è posta a carico di A.
4. Il MPC rifonderà al reclamante fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte.

Bellinzona, il 1. giugno 2012

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Edy Grignola,
- Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.